

TITOLO III
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16

Elezione - Composizione - Consigliere Anziano

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta.

Art. 17

Poteri di indirizzo

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

5. Nell'adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

6. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

7. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva, oltreché per gli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 per i provvedimenti ad esso attribuiti da altre disposizioni della Legge suddetta e da Leggi ad essa successive, nonché per quelli relativi alla convalida dei consiglieri eletti ed alla loro surrogazione.

Art. 18

Regolamento sul funzionamento

1. Entro sei mesi dall'ultimazione della pubblicazione del presente Statuto è approvato il regolamento sul funzionamento del Consiglio ove sia previsto tra l'altro:

- a) Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, cui compete, altresì, stabilire contestualmente l'ordine del giorno e fissare il giorno e l'ora dell'adunanza.
- b) il Sindaco deve comunque convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni, quando ne venga formulata richiesta da un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.
- c) Il Consiglio può, altresì, essere convocato dal Sindaco a seguito di

deliberazione adottata dalla Giunta comunale, nel termine e secondo le modalità di cui al precedente comma 2.

- d) Trascorso il termine di venti giorni, di cui ai precedenti commi 2 e 3, senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, rispettivamente dal consigliere anziano, oppure, per conto della Giunta, dal vice Sindaco.
- e) in caso d'urgenza la convocazione può aver luogo da parte del Sindaco o su richiesta dei medesimi organi o componenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, e con preavviso da notificare al domicilio dei consiglieri o alla loro residenza almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso ogni deliberazione, iscritta all'ordine del giorno, può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio.
- f) La consegna ai consiglieri dell'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza salvo i casi di urgenza, regolati dal 4° e 5° comma dell'art. 125 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.
- g) La pubblicazione dell'ordine del giorno all'Albo Pretorio almeno il quinto giorno antecedente la prima adunanza, salvo i casi di urgenza.
- h) Il deposito, almeno due giorni feriali prima di ciascuna seduta con tutti i documenti necessari per essere esaminati, delle proposte ricomprese nell'ordine del giorno presso la Segreteria generale, in un locale appositamente predisposto e comunicato ai Consiglieri all'inizio della loro attività. Nei casi d'urgenza il deposito deve avvenire comunque prima delle ventiquattro ore antecedenti a quella dell'adunanza.
- i) Le proposte attinenti all'approvazione del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo devono essere comunicate ai capigruppo consiliari almeno cinque giorni prima della data di discussione in Consiglio Comunale.

Art. 19

Verbalizzazione delle sedute - Approvazione dei verbali

1. Il Segretario vigila sulla corretta stesura delle verbalizzazioni che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece.

2. Le votazioni hanno luogo con voto palese; le deliberazioni concernenti apprezzamenti e valutazioni sulle persone si adottano a scrutinio segreto.

3. Ogni componente il Consiglio Comunale ha diritto che nel verbale e a sua richiesta si facciano constatare i propri interventi e i motivi del voto dichiarato ed espresso.

4. Gli interventi integrali in ordine alle singole deliberazioni sono riprodotti, in forma elettromagnetica, laddove l'Ente abbia idonee apparecchiature, e obbligatoriamente conservati in atti.

Art. 20

Gruppi Consiliari

1. Entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio i consiglieri eletti si costituiscono in gruppi, ognuno dei quali elegge un presidente.

2. I gruppi consiliari sono costituiti anche da un solo Consigliere.

3. Ai gruppi consiliari sono assicurate per l'espletamento delle loro funzioni idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze globali dei gruppi e la loro consistenza numerica.

4. E' istituita la conferenza dei capigruppo convocata e presieduta dal Sindaco.

Art. 21

Adempimenti del Consiglio nella prima seduta

1. Il Consiglio, nella sua prima seduta che deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta ed approva la proposta del Sindaco sugli indirizzi generali di governo.

2. Il Consiglio stabilisce gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

3. I Consiglieri possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.

4. Le dimissioni del Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga.

Art. 22

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni con criterio proporzionale.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, il revisore del conto, organismi associativi, funzionari e rappresentanti in forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Alle Commissioni viene riconosciuto il trattamento di **cui alle leggi vigenti**.

Art. 23

Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi che gli organi intendono sottoporre al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a) la nomina del Presidente della Commissione;
- b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro

assegnate dagli organi del Comune;

- c) forme per l'espletamento dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

CAPO II

Giunta Comunale

Art. 24

1. La Giunta è l'organo di Governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi o delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.
5. Formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, predispone lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale del conto consuntivo,
6. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
7. Nomina le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente,
8. Approva le deliberazioni che precedono la stipulazione dei contratti, nelle materie di competenza.
9. Effettua storni di stanziamento con prelievo dal fondo di riserva.
10. Assegna, dopo l'approvazione del bilancio preventivo, nel termine stabilito dal regolamento comunale di contabilità, una quota parte del bilancio stesso a ciascun soggetto avente responsabilità dirigenziali in correlazione ai servizi ed all'attività attribuiti all'ufficio..
11. Approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale.

Art. 25

Elezioni e prerogative

1. La Giunta è nominata nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario del Comune.
2. Le proposte con l'allegato documento possono essere presentate nella stessa adunanza nella quale si discute delle nomine.
3. I soggetti chiamati alla carica di Assessore o Vice Sindaco devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
 - non esser coniugi e, fino al terzo grado ascendente, discendente parente o affine del Sindaco.
4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del vice Sindaco e dell'assessore in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al punto precedente. Qualora sussista una delle cause di incompatibilità o ineleggibilità previste la Giunta le contesta attraverso il Sindaco. L'assessore ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o eliminare la causa ostativa.

Alla revoca dell'assessore ed alla nomina del sostituto provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima seduta successiva alla nomina stessa, prima che il Consiglio medesimo deliberi su qualsiasi altro oggetto.

Art. 26

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a quattro tra i quali il Vice Sindaco.
2. Potranno essere nominati Assessori anche cittadini non consiglieri, purché eleggibili .
3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 27

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere fatta telefonicamente o telegraficamente nella giornata antecedente la seduta e la Giunta è da ritenere regolarmente convocata quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
3. La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il Sindaco.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale quello del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.

5. Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta:

- a) il Sindaco;
- b) il Segretario generale;
- c) i Responsabili dei servizi;
- d) gli Assessori.

6. La capacità propositiva del Segretario è limitata alle materie ed attività ricadenti nella sua sfera di attribuzioni.

7. La capacità propositiva del responsabile è limitata alle materie ed attività affidate in via esclusiva alla sua responsabilità gestionale.

8 I responsabili dei servizi possono assistere alla seduta di Giunta al fine di fornire, su richiesta, elementi valutativi.

9. Il Segretario Comunale è responsabile della stesura del verbale, che sottoscrive insieme al Sindaco o suo delegato.

Art. 28

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento nomina un Assessore con delega generale a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. A tale Assessore è, in virtù di tale delega generale, attribuita la qualifica di Vice Sindaco.

3. Al documento programmatico, approvato alla costituzione della Giunta, specifica l'Assessore a cui viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.

4. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

5. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e controllo.

6. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

7. La delegazione e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 29

Deliberazioni su variazioni di Bilancio

1. La Giunta Comunale può adottare, solo in caso di urgenza, le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica, del Consiglio Comunale, entro sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

2. La decadenza è dichiarata dal Segretario Comunale.

CAPO III

Art. 30

Il Sindaco

1. E' l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, di cui ha la rappresentanza.

2. Convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Nella stessa seduta di insediamento, il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

3. Entro dieci giorni successivi alla convocazione nomina gli assessori ed il vice Sindaco.

4. Convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio fissandone l'ordine del giorno.

5. Nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

6. Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo.

7. Emana i Regolamenti Comunali e firma le ordinanze di applicazione delle Leggi e dei Regolamenti.

8. Stipula gli accordi di programma.

9. Coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali e di quelli periferici delle Amministrazioni pubbliche.

10. Rappresenta in giudizio il Comune se compie gli atti conservativi dei suoi diritti.

11. Nomina il Segretario comunale, nonché i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, da questo Statuto e dal regolamento Comunale d'organizzazione.

12. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, ed alla esecuzione degli atti.

13. Impartisce al Segretario Comunale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità, nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle autorità comunali.

14. Assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta.

15. Vigila sul servizio di polizia municipale.

16. Convoca i comizi per i Referendum consultivi.

Art. 31

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende alle attività indicate nel primo comma dell'art. 54 della legge fondamentale alle quali provvedono gli uffici e servizi competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.

2. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli

interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 32

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli Assessori, nelle materie che la legge, lo statuto o i regolamenti riservano alla sua competenza.

2. L'atto di delega ha forma scritta, viene sottoscritto per accettazione dall'interessato.

3. L'atto di delega e la sua revoca sono comunicati anche ai capigruppo consiliari ed al Prefetto.

4) Le deleghe conservano efficacia fino alla revoca o qualora non vi sia stata revoca, fino all'attribuzione di una nuova delega, nella medesima materia, ad altro soggetto. Della nuova delega deve essere data contestualmente comunicazione al precedente delegato.

Art. 33

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi **dell'art. 59 del D.Lgs n. 18.8.2000 n. 267.**

2. Qualora il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede altro Assessore componente la Giunta Comunale designato dal Sindaco.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 34

Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti o istituzioni dipendenti, o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 35

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Vice Sindaco, il quale deve riunire il Consiglio entro il decimo giorno feriale successivo.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio.

3. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio.

Art. 36

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.

3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espressa per appello nominale.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

5. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario Prefettizio.

Art. 37

Contrasto di interessi

1. Nelle riunioni degli organi collegiali di Governo o consultivi o di giudizio, i membri hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze quando si debbera su questioni delle quali essi o i loro parenti o affini fino al 4° grado o il coniuge abbiano interesse proprio.
2. L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal Presidente del Consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.
3. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.